

ADEMPIMENTO IN PRATICA

I chiarimenti delle Entrate sui crediti energia nei modelli Redditi

di Debora Reverberi



L'Agenzia delle Entrate, con la [Faq pubblicata il 23 giugno](#) nella sezione "Dichiarazioni" del proprio sito istituzionale, ha fornito **chiarimenti sulle modalità di esposizione nel modello Redditi dei crediti d'imposta energia**.

Prima di analizzare nel dettaglio la Faq, si rammenta che **i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica maturati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione** (per la generalità delle imprese nel 2022) trovano esposizione nella **sezione I del quadro RU del modello Redditi 2023**, con compilazione di **un modulo per ciascuno specifico codice credito**.

Inoltre, si rende necessario **operare una variazione in diminuzione sia nel modello Redditi, sia nel modello Irap, utilizzando i codici residuali "99"**, dal momento che **"Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"**.

Dovrebbe escludersi la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, di cui al quadro RS, righe RS401 e RS402, in virtù della ragionevole qualifica dei **crediti energia come "misure di carattere generale"**, sebbene la [risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello 193/2023](#) non ne abbia escluso la natura di "Aiuto di Stato", ritenendo insufficiente l'assenza di riferimenti espliciti alla disciplina comunitaria nelle fonti normative.

Nel modello Redditi 2023 devono, dunque, essere indicati:

- **in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, i crediti energia relativi al primo trimestre (credito spettante per le sole imprese c.d. "energivore"), secondo trimestre 2022, terzo trimestre 2022 nonché ottobre-novembre 2022 e dicembre 2022;
- **in caso di imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare**, i crediti

energia relativi al periodo oggetto di dichiarazione.

Il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate con **la Faq del 23 giugno riguarda** proprio quest'ultimo tema: **l'indicazione in dichiarazione dei redditi del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica da parte di un'impresa con periodo non coincidente con l'anno solare.**

Il caso trattato è quello di una **società di capitali con periodo d'imposta 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022**, che ha maturato **il credito d'imposta imprese c.d. "energivore" riferito al secondo trimestre 2022**, di cui all'[articolo 4, D.L. 17/2022](#), codice credito "O2".

L'impresa è tenuta, in relazione al periodo d'imposta che termina il 30 giugno 2022, a **utilizzare il modello Redditi SC 2022, con l'impossibilità di esporre il credito nel relativo quadro RU**, che non contempla i codici credito istituiti nel modello Redditi 2023.

Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in relazione al caso prospettato possono essere sintetizzate come segue:

- **l'impresa non deve indicare, nel quadro RU del modello Redditi 2022, il credito energia maturato nel secondo trimestre 2022;**
- **qualora il credito energia non sia stato integralmente fruito entro il 30 giugno 2022, data di fine periodo d'imposta, l'impresa deve indicare il credito residuo nel modello Redditi 2023.**

Dunque, nei casi in cui l'impresa abbia maturato un **credito d'imposta per acquisto di energia elettrica nel periodo d'imposta 2021/2022**, **il credito troverà esposizione solo nel modello Redditi 2023 ed esclusivamente in relazione all'eventuale quota residua inutilizzata al termine del periodo 2021/2022.**

La quota di credito residuo nel modello Redditi 2023 deve essere trattata alla stregua di un importo maturato nel periodo d'imposta 2022/2023, esponendola al rigo RU5 colonna 3; la compilazione del rigo RU2 non troverebbe infatti alcuna corrispondenza nel modello Redditi precedente.

Pertanto, nel caso prospettato, **l'importo residuo al 30 giugno 2022 del credito energia maturato nel secondo trimestre 2022 andrà indicato nel quadro RU del modello Redditi 2023** come segue:

- **al rigo RU1, colonna 1, utilizzando il codice credito "O2";**
- **al rigo RU5, colonna 3, esponendo il credito residuo pari all'importo maturato nel periodo d'imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;**
- **al rigo RU6, indicando le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, termine ultimo di utilizzo in compensazione del credito energia del secondo**

trimestre 2022.

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano **tutti i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica** (sia per imprese c.d. "energivore", sia per imprese diverse dalle c.d. "energivore") con i **rispettivi codici credito da utilizzare nei modelli Redditi, termine ultimo di utilizzo in compensazione, codice tributo per la diretta compensazione e codice tributo utilizzabile dall'eventuale cessionario.**

Credito d'imposta	Norma di riferimento	Codice credito	Termine di utilizzo in compensazione	Codice tributo	Codice tributo Cessionario
Crediti energia imprese "energivore"					
Primo trimestre 2022	Articolo 15 D.L. 4/2022	01	31/12/2022	6960	7720
Secondo trimestre 2022	Articolo 4 D.L. 17/2022	02	31/12/2022	6961	7721
Terzo trimestre 2022	Articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022	P3	30/09/2023	6968	7728
Ottobre-novembre 2022	Articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022	Q2	30/09/2023	6983	7733
Dicembre 2022	Articolo 1, comma 1, D.L. 176/2022	Q8	30/09/2023	6993	7742
Primo trimestre 2023	Articolo 1, comma 2, L. 197/2022	R4	31/12/2023	7010	7746
Secondo trimestre 2023	Articolo 4, comma 2, D.L. 34/2023	-	31/12/2023	7015	n.d.
Crediti energia imprese diverse dalle "energivore"					
Secondo trimestre 2022 (contatori di potenza ? 16,5 kW)	Articolo 3 D.L. 21/2022	07	31/12/2022	6963	7724
Terzo trimestre 2022 (contatori di potenza ? 16,5 kW)	Articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022	P5	30/09/2023	6970	7730
Ottobre-novembre 2022 (contatori di potenza ? 4,5 kW)	Articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022	Q4	30/09/2023	6985	7735
Dicembre 2022 (contatori di potenza ? 4,5 kW)	Articolo 1, comma 1, D.L. 176/2022	R1	30/09/2023	6995	7744
Primo trimestre 2023 (contatori di potenza ? 4,5 kW)	Articolo 1, comma 3, L. 197/2022	R5	31/12/2023	7011	7747
Secondo trimestre 2023 (contatori di potenza ?)	Articolo 4, comma 3, D.L. 34/2023	-	31/12/2023	7016	n.d.

4,5 kW)